



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 19 febbraio 2020

Gli esonerati dalla dichiarazione annuale dell'IVA

Le categorie esonerate pur se in possesso della partita IVA.

La norma **esonera** alcune categorie da tale adempimento. Vediamo **chi è esonerato**:

a)	chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 DPR 633/72:
b)	i contribuenti del regime forfetario , persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
c)	i contribuenti del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
d)	produttori agricoli con volume di affari inferiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici;
e)	esercenti attività di organizzazione di giochi , di intrattenimenti ed altre attività ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
f)	imprenditori che abbiano dato in affitto l'unica azienda ;
g)	soggetti passivi non residenti se hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
h)	Enti non commerciali, società sportive che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
i)	soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea , non identificati in ambito comunitario, identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato secondo l'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
l)	raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000.